

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
288/2016/R/EEL**

**ORIENTAMENTI FINALI IN MERITO ALLA  
RAZIONALIZZAZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA  
DELL'ENERGIA ELETTRICA  
- TIME -**

*Mercato di incidenza: energia elettrica*

31 maggio 2016

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL, per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione relativi al periodo regolatorio 2016-2023.*

*Il presente documento fa seguito alla pubblicazione della deliberazione 654/2015/R/eel, il cui articolo 4, comma 1, lettera d), ha previsto, entro il 31 luglio 2016, il completamento della razionalizzazione della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, anche tenendo conto dei nuovi requisiti funzionali del contatore di seconda generazione che l'Autorità, con la deliberazione 87/2016/R/eel, ha definito ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/14. Il presente documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in merito.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica entro il **4 luglio 2016**.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

**Direzione Mercati**

**Direzione Infrastrutture**

**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)

sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## INDICE

1. Premessa .....	4
2. I principali temi trattati nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel e nel documento per la consultazione 544/2015/R/eel e relative osservazioni degli operatori.....	4
3. Orientamenti finali dell’Autorità in relazione ai temi già oggetto delle precedenti consultazioni di cui ai documenti per la consultazione 446/2015/R/eel e 544/2015/R/eel .....	6
4. Orientamenti dell’Autorità in merito ad altri elementi afferenti, direttamente o indirettamente, alla misura dell’energia elettrica.....	19
5. Lo schema di articolato .....	22

## **1. Premessa**

L'articolo 4, comma 1, lettera d), della deliberazione 654/2015/R/eel prevede, entro il 31 luglio 2016, il completamento della razionalizzazione della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, anche tenendo conto delle specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e delle performance dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione che l'Autorità ha definito con la deliberazione 87/2016/R/eel ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/14.

Le modifiche principali riguardano, come preannunciato nei precedenti documenti per la consultazione 446/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 446/2015/R/eel) e 544/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 544/2015/R/eel):

- l'integrazione, in un unico provvedimento, della regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta;
- le responsabilità delle attività afferenti la misura dell'energia elettrica, con particolare riferimento alla rete di trasmissione nazionale e alla rete di alta tensione gestita dalle imprese distributrici;
- le condizioni affinché le imprese distributrici possano disporre dei dati di misura dell'energia elettrica consumata in sito al fine di una più corretta applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

In esito alla consultazione di cui al presente provvedimento è intenzione dell'Autorità quindi procedere a pubblicare una nuova versione del TIME che, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2017, sostituirà sia l'attuale TIME di cui all'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel, sia l'attuale regolazione della misura dell'energia prodotta di cui all'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel.

È altresì intenzione dell'Autorità confermare, almeno in questa fase, le altre disposizioni afferenti la misura dell'energia elettrica già approvate e contenute in altri provvedimenti, quali, a titolo d'esempio, la deliberazione 87/2016/R/eel, il Codice di rete elettrico (in particolare il capitolo 7 "Indennizzi inerenti i dati di misura" dell'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel) e il Testo Integrato Erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali – TIV.

In particolare l'intervento oggetto della presente consultazione non intende modificare le logiche di riconoscimento dei costi e i relativi meccanismi di determinazione delle tariffe per il servizio di misura, né i valori unitari delle medesime tariffe, confermando quanto già previsto dalla deliberazione 654/2015/R/eel e relativi allegati.

## **2. I principali temi trattati nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel e nel documento per la consultazione 544/2015/R/eel e relative osservazioni degli operatori**

Nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel e nel documento per la consultazione 544/2015/R/eel l'Autorità ha presentato, tra l'altro, orientamenti finalizzati ad innovare la regolazione dell'attività di misura dell'energia elettrica in relazione ai seguenti temi:

- 1) integrazione, in un unico provvedimento, della regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta;
- 2) responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura dell'energia elettrica;
- 3) misura dell'energia elettrica consumata.

In relazione ai predetti aspetti oggetto di maggiore attenzione in esito al documento per la consultazione 446/2015/R/eel e al documento per la consultazione 544/2015/R/eel, le osservazioni pervenute sono riassumibili come di seguito.

- 1) Integrazione, in un unico provvedimento, della regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta. Non sono pervenute osservazioni di rilievo. Pertanto le considerazioni già esposte nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel sono state confermate nel successivo documento per la consultazione 544/2015/R/eel e sembrerebbero non richiedere ulteriori approfondimenti.
- 2) Responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura dell'energia elettrica. In relazione a tali aspetti, nelle osservazioni al documento per la consultazione 446/2015/R/eel:
  - alcuni soggetti interessati (imprese distributrici e associazioni) hanno sollevato criticità in merito alla previsione di attribuire al gestore del sistema di trasmissione nazionale, in luogo delle imprese distributrici, la responsabilità della gestione dei dati di misura nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e RTN, ferma restando la responsabilità dell'installazione e manutenzione in capo alle imprese distributrici. Ciò poiché spesso i misuratori sono posizionati all'interno dell'edificio servizi delle cabine primarie di proprietà del distributore e i trasformatori di tensione e di corrente sono posti sul lato MT del trasformatore AT/MT e, talvolta, in comune con le protezioni di macchina e di montante. Inoltre, l'inserimento di un ulteriore soggetto nella filiera di misura potrebbe generare contestazioni tra le parti;
  - il gestore del sistema di trasmissione nazionale ha ritenuto invece condivisibile il passaggio di responsabilità, in via definitiva, della gestione dei dati di misura nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e RTN, nonché nei punti di misura afferenti a utenze connesse alla rete rilevante.

Quanto esposto nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel è pertanto stato oggetto di parziale revisione nel documento per la consultazione 544/2015/R/eel, con particolare riferimento al ruolo delle imprese distributrici. Più in dettaglio, nel documento per la consultazione 544/2015/R/eel, l'Autorità ha ritenuto di valutare la possibilità che all'impresa distributtrice sia attribuita anche la responsabilità dell'attività di gestione dei dati di misura, prevedendo obbligatoriamente che quest'ultima si avvalga del gestore del sistema di trasmissione nazionale. Anche tale impostazione ha sollevato perplessità presso i gestori di rete. Il tema è oggetto di ulteriore approfondimento al fine di tenere conto sia delle esigenze del gestore del sistema di trasmissione nazionale in relazione alla gestione della rete rilevante sia delle esigenze delle imprese distributrici che, comunque, necessitano dei dati di misura per effettuare le attività di fatturazione di propria competenza.

- 3) Misura dell'energia elettrica consumata. Al riguardo, in esito al documento per la consultazione 446/2015/R/eel, alcune imprese distributrici chiedono che vengano definiti i canali di messa a disposizione dei dati di misura da parte dei distributori verso i venditori, prevedendo tempistiche superiori rispetto a quelle attualmente vigenti per l'energia elettrica prelevata e tenendo conto delle tempistiche necessarie per l'implementazione delle modifiche ai sistemi di fatturazione necessarie per permettere la corretta gestione di tale nuova tipologia di dato.

Le considerazioni già esposte nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel sono state confermate nel successivo documento per la consultazione 544/2015/R/eel e sono altresì stati necessari ulteriori approfondimenti in merito all'operatività della gestione dei dati di misura dell'energia elettrica consumata, ivi inclusa la relativa trasmissione ai venditori, nonché in merito all'interazione tra i dati di misura dell'energia elettrica prodotta e di quella consumata.

### **3. Orientamenti finali dell'Autorità in relazione ai temi già oggetto delle precedenti consultazioni di cui ai documenti per la consultazione 446/2015/R/eel e 544/2015/R/eel**

#### ***3.1 Integrazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata con la misura dell'energia elettrica prodotta e relative razionalizzazioni terminologiche***

##### Definizione di attività di misura e delle operazioni da cui è composta

Si ritiene opportuno razionalizzare e uniformare il più possibile le terminologie utilizzate nel TIME con quelle utilizzate nel Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC) di cui all'Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com, pur facendo salva l'esigenza di meglio puntualizzare alcuni aspetti tecnici.

Il TIUC definisce l'attività di misura dell'energia elettrica (comma 4.7) come *“l'attività finalizzata a rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche relative all'installazione e manutenzione dei gruppi di misura, alla gestione dei dati di misura e alle operazioni di natura commerciale sui gruppi di misura, sia laddove la sorgente di tali dati è un gruppo di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.”*

L'attività di misura, a sua volta, ai sensi del TIUC può essere costituita da tre diverse operazioni (comma 6.5): “

- a) *le operazioni di “installazione e manutenzione” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei gruppi di misura necessari per rendere disponibili i dati di misura previsti dalla regolazione vigente e comprendono la messa in loco, l'installazione, la parametrizzazione, e la messa in servizio dei gruppi di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento degli stessi, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione e l'accessibilità delle misure presso il gruppo*

*di misura al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura. Ai comparti relativi all'installazione e manutenzione dei gruppi di misura è attribuibile la proprietà dei medesimi;*

- b) le operazioni di “gestione dei dati di misura” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, alla registrazione e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati; rientrano in queste operazioni anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione dei gruppi di misura;*
- c) gli interventi di “natura commerciale” sulle apparecchiature di misura comprendono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale che non richiedano la sostituzione del gruppo di misura. Sono esclusi gli interventi di sospensione, riattivazione e distacco.”.*

Nell'ambito del TIME si ritiene opportuno riprendere le medesime definizioni del TIUC sopra richiamate con le seguenti precisazioni:

- 1) l'installazione della scheda SIM necessaria ai fini della telelettura dei dati di misura rientra nell'operazione di installazione e manutenzione di cui alla lettera a)<sup>1</sup>, mentre l'utilizzo della stessa ai fini della telelettura è parte dell'operazione di gestione dei dati di misura di cui alla lettera b);
- 2) si potrebbe utilizzare il termine “apparecchiatura di misura” in luogo del termine “gruppo di misura” a parità di significato poiché il primo è più comunemente utilizzato in ambito tecnico (anche nel Codice di rete di Terna);
- 3) le operazioni o interventi di natura commerciale richiamati sia nella definizione di attività di misura sia nella definizione di cui alla lettera c) dovrebbero più propriamente riguardare i misuratori<sup>2</sup>, anziché le intere apparecchiature di misura.

Non è necessario che il soggetto responsabile delle operazioni da cui è costituita l'attività di misura sia il medesimo per tutte le operazioni. A sua volta, in generale, il soggetto responsabile di ogni singola operazione può avvalersi di un soggetto terzo per l'esecuzione materiale dell'operazione medesima, ferma restando la propria responsabilità.

L'oggetto di regolazione da parte dell'Autorità nell'ambito del nuovo TIME è l'insieme di tutte le operazioni afferenti all'attività di misura, indipendentemente dal soggetto che ne è responsabile e dal fatto che esse siano o meno parte di un servizio reso da un gestore di rete concessionario.

---

<sup>1</sup> Diversamente potrebbero manifestarsi criticità qualora le responsabilità dell'operazione di installazione e manutenzione e dell'operazione di gestione dei dati di misura fossero in capo a soggetti diversi.

<sup>2</sup> Il misuratore è solo una delle componenti dell'apparecchiatura di misura che è costituita, se necessari, anche dai riduttori di tensione (TV) e di corrente (TA), dai dispositivi di elaborazione, registrazione e telecomunicazione delle misure di energia elettrica, nonché dal cablaggio, dal software e tutti gli altri equipaggiamenti necessari per garantire la trasmissione delle misure.

### Il concetto di punto di misura

Al fine di integrare la regolazione dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta e la regolazione dell'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata, si ritiene inoltre opportuno superare l'esclusivo riferimento al punto di connessione, introducendo invece il più generale concetto di punto di misura.

Più in dettaglio, si definisce **punto di misura** un punto sulla rete elettrica o sull'impianto di utenza a cui è associata una misura. Esso può essere un:

- **punto di misura teorico:** il punto fisico di una rete elettrica o di un impianto d'utenza nel quale dovrebbe essere installata un'apparecchiatura di misura affinché sia possibile rilevare il dato di misura necessario per l'applicazione delle disposizioni normative e regolatorie vigenti e a cui deve essere riferito il dato di misura;
- **punto di misura effettivo:** il punto fisico in cui viene effettivamente installata un'apparecchiatura di misura.

Il dato di misura deve essere riferito al punto di misura teorico. Pertanto, le apparecchiature di misura devono essere installate nei punti di misura teorici. Solo nei casi residuali in cui ciò non fosse tecnicamente possibile, i punti di misura effettivi, anziché coincidere con i punti di misura teorici, devono essere individuati sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

In tali casi è cura del responsabile delle operazioni di gestione del dato di misura (cioè un soggetto terzo rispetto al cliente finale e al produttore), in accordo con il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, definire un opportuno algoritmo finalizzato a riportare la misura effettivamente rilevata al punto di misura teorico.

Al riguardo, si ritiene opportuno proseguire il percorso già avviato ai fini della definizione della specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA: in tale ambito infatti si potrebbero riportare esempi e criteri per la definizione degli algoritmi di misura sia per i punti di misura di utenza che per i punti di misura di interconnessione.

Per quanto sopra detto:

- se l'apparecchiatura di misura è installata in corrispondenza di un punto di misura teorico allora tale punto di misura teorico coincide con il punto di misura effettivo;
- in tutti gli altri casi il punto di misura teorico non coincide con il punto di misura effettivo.


A sua volta il punto di misura può essere distinto tra:

- a) **punto di misura di utenza**, che è un punto di misura presso l'utente finale, sia esso un cliente finale o un produttore. Il punto di misura di utenza può essere un:
  - **punto di misura di connessione**, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica prelevata e immessa nella rete. Il punto di misura teorico di connessione coincide con il punto di connessione che, a sua volta, si differenzia in:
    - **punto di immissione pura ai fini della misura** qualora il punto di connessione è asservito esclusivamente a impianti di produzione. Attraverso tale punto di connessione, nella titolarità del produttore, avvengono immissioni e soli prelievi finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o consumi ad essi assimilati. In tali casi il produttore è il titolare del punto di connessione;



- **punto di prelievo ai fini della misura** in tutti i casi diversi dal caso di punto di immissione pura (cioè in tutti i casi in cui il punto di connessione è asservito esclusivamente a impianti di consumo ovvero ad impianti di produzione e di consumo che non ricadono nella categoria degli ausiliari di generazione o dei consumi ad essi assimilati). In tali casi il cliente finale è il titolare del punto di connessione;
  - **punto di misura di consumo**, nella titolarità di un cliente finale, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica consumata nei casi in cui essa sia necessaria per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente. Nella maggior parte dei casi è sufficiente individuare solo un punto di misura teorico, in assenza di un punto di misura effettivo (cioè in assenza di apparecchiature di misura), potendo quantificare l'energia elettrica consumata tramite algoritmi (si veda il paragrafo 3.3);
  - **punto di misura di generazione**, nella titolarità di un produttore, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica prodotta nei casi in cui essa sia necessaria per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente. Il punto di misura teorico di generazione, in generale e fatte salve diverse indicazioni, è localizzato immediatamente prima dei morsetti di macchina di un generatore ed identifica la misura dell'energia elettrica prodotta lorda;
- b) **punto di misura di interconnessione**, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica scambiata tra due reti elettriche in un determinato punto di interconnessione. Il punto di misura teorico di interconnessione coincide con un punto di interconnessione tra reti elettriche.

La figura 1 riporta un esempio di applicazione di quanto sopra esposto in relazione ai punti di misura di utenza.



**Figura 1:** *esempio di identificazione dei punti di misura di utenza*

In relazione alla *Figura 1*, è possibile individuare i seguenti punti di misura:

- A è un punto di misura teorico di connessione, coincidente con il punto di connessione. Nel caso specifico, quest'ultimo è un punto di prelievo ai fini della misura poiché per il

suo tramite viene prelevata energia elettrica destinata anche all'alimentazione di una unità di consumo. Al punto di misura A sono associati i dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata. Questo è l'unico punto di misura sempre presente, anche nei casi più semplici in cui vi è solo un cliente finale o solo un produttore;

- B è un punto di misura teorico di generazione, riferito a un impianto alimentato da biogas di potenza inferiore a 1 MW che beneficia degli incentivi di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012. Poiché in tal caso l'energia elettrica incentivata è pari al minimo tra la quantità di energia elettrica immessa e di energia elettrica prodotta netta (a sua volta pari all'energia elettrica prodotta lorda detratto un consumo forfetario dei servizi ausiliari), il punto di misura teorico di generazione deve essere collocato presso i morsetti del generatore, affinché ad esso siano associati i dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;
- C è un punto di misura teorico di generazione, riferito a un impianto fotovoltaico che beneficia degli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012. Anche in questo caso, come nel precedente e per le stesse motivazioni, il punto di misura teorico di generazione deve essere collocato presso l'inverter, affinché ad esso siano associati i dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;
- D è un punto di misura teorico di consumo.

Nell'esempio riportato, pur avendo un unico punto di misura teorico di connessione, sarà cura del responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura ripartire l'unica misura dell'energia elettrica immessa in due parti: una riferita all'impianto alimentato da biogas e una riferita all'impianto fotovoltaico, come già attualmente è previsto dalla regolazione vigente. Inoltre, pur individuando il punto di misura teorico di consumo, non è necessario installare un'apposita apparecchiatura per misurare l'energia elettrica consumata (individuando, quindi, un punto di misura di consumo effettivo) poiché la misura dell'energia elettrica consumata è quantificabile tramite algoritmi (a partire dai dati di energia elettrica prelevata, immessa e prodotta).

In tutti i casi in cui il punto di misura effettivo (cioè il punto in cui è effettivamente installata l'apparecchiatura di misura) non coincide con il punto di misura teorico (a cui i dati di misura devono essere riferiti), occorre ricondurre il dato di misura a quest'ultimo punto per il tramite di appositi algoritmi.

Nell'ambito della specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA verranno delineati i diversi casi che si possono presentare, soprattutto qualora sono presenti impianti di produzione che accedono a strumenti incentivanti ovvero sistemi semplici di produzione e consumo.

Nel caso semplice in cui è presente un solo cliente finale con un'unica unità di consumo, tra i vari punti di misura teorici riportati nella figura 1, compare solo il punto di misura teorico A, coincidente con il punto di prelievo ai fini della misura, a cui sono associati i dati di misura dell'energia elettrica prelevata.

*SI. Si ritiene necessario riportare altre precisazioni? Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito alle definizioni delle operazioni che compongono l'attività di misura? Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito al concetto di "punto di misura"? Perché?*

### ***3.2 Responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura dell'energia elettrica e modalità di erogazione del Servizio di Misura***

Per quanto riguarda le responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura, il presente documento riprende e puntualizza le considerazioni già esposte nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel e nel documento per la consultazione 544/2015/R/eel.

Più in dettaglio viene prospettata una revisione delle responsabilità delle operazioni afferenti la misura dell'energia elettrica nel caso di utenti sulla rete rilevante (definita come l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione), valutando la possibilità che, in tali casi:

- la responsabilità dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia in capo ai gestori di rete (non più solo l'impresa distributrice) nel caso di punti di misura di prelievo, mentre continui a essere in capo ai produttori nel caso di punti di misura di immissione e di generazione;
- la responsabilità della gestione dei dati di misura sia sempre in capo al gestore della rete di trasmissione (non più all'impresa distributrice)<sup>3</sup>.

Viene anche prospettata la revisione delle responsabilità delle operazioni relative alla misura nel caso di interconnessioni tra la rete di trasmissione nazionale e rete di distribuzione prevedendo, in particolare che:

- la responsabilità dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura continui a essere in capo all'impresa distributrice;
- la responsabilità della gestione dei dati di misura sia in capo al gestore della rete di trasmissione (non più all'impresa distributrice).

Tali orientamenti consentono di attribuire al gestore della rete di trasmissione anche la piena responsabilità della gestione di tutte le misure necessarie a individuare la quantità di energia elettrica scambiata tra la rete di trasmissione nazionale e le altre reti elettriche, anche per il tramite di algoritmi a partire dai dati di misura disponibili, evitando al tempo stesso nuove installazioni massive di misuratori in corrispondenza dei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e la rete di distribuzione.

Con tali disposizioni si ritiene che Terna possa essere pienamente responsabile dei dati di misura che, direttamente o indirettamente, sono necessari per la conoscenza dei flussi di energia elettrica in ingresso e in uscita dalla propria rete, superando le criticità riscontrate nel Resoconto a chiusura dell'indagine conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, allegato alla deliberazione 413/2015/E/eel (di seguito: Resoconto).

---

<sup>3</sup> La regolazione attualmente vigente prevede che, nel caso di punti di misura di prelievo, la responsabilità di tutte le operazioni di misura sia in capo all'impresa distributrice, anche sulla rete di trasmissione nazionale.

Una siffatta previsione comporta l'esigenza di modificare i flussi informativi. In particolare, occorre prevedere esplicitamente che i dati di misura afferenti alla rete rilevante, in futuro rilevati da Terna anziché dalle imprese distributrici, debbano essere resi disponibili a queste ultime ai fini della fatturazione dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione.

Per quanto riguarda invece il Servizio di Misura, si intende razionalizzare le condizioni di erogazione, replicando quanto già attualmente previsto ai fini dell'erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione.

Nel seguito vengono presentati nel dettaglio gli orientamenti dell'Autorità.

### *3.2.1 Responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura nel caso di punti di misura di utenza (cioè di clienti finali o di produttori)*

Per quanto riguarda i punti di misura di utenza, al fine di agevolare la trattazione, si ritiene preferibile individuare prima di tutto il tipo di punto di connessione, analizzando separatamente:

- i punti di misura sottesi o associati a un punto di connessione alla rete classificabile come **punto di prelievo ai fini della misura**;
- i punti di misura sottesi o associati a un punto di connessione alla rete classificabile come **punto di immissione pura ai fini della misura**.

Per ciascuno dei due casi, vengono delineate le responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura, sia in relazione al punto di misura di connessione sia in relazione a tutti gli altri punti di misura che possono eventualmente essere individuati a monte di esso (punti di misura di generazione e di consumo). Una siffatta trattazione dovrebbe risultare di più semplice lettura perché consente a ogni utente finale (cliente finale, anche con produzione interna, o produttore puro) di analizzare solo la parte di propria competenza.

Sempre per quanto riguarda i punti di misura di utenza, viene riportato un approfondimento relativo ai casi di sistemi caratterizzati da una pluralità di punti di connessione, per i quali occorre definire un criterio di prevalenza.

#### Punti di misura di utenza – il caso dei punti di prelievo ai fini della misura

Per ciascun punto di connessione qualificabile come **punto di prelievo ai fini della misura**, oltre al punto di misura di connessione, è possibile individuare (eventualmente) uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.

Il soggetto responsabile delle *operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura* è:

- a) il gestore di rete, in relazione a tutti i punti di misura (di qualunque tipologia) ad eccezione dei punti di generazione relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione in media e alta tensione o alla rete di trasmissione nazionale. In alternativa, nel solo caso di utenze connesse alla rete di trasmissione nazionale si potrebbe prevedere che il soggetto responsabile sia comunque l'impresa distributtrice in luogo del gestore di rete (confermando con ciò, sul punto, la regolazione attualmente vigente): ciò potrebbe evitare problemi derivanti dalla molteplicità di soggetti responsabili nei casi di sostituzione di

- alcune componenti delle apparecchiature di misura<sup>4</sup> e potrebbe consentire migliori economie di scala nell'acquisto delle medesime apparecchiature;
- b) il produttore, in relazione ai punti di misura di generazione relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione in media e alta tensione o alla rete di trasmissione nazionale.

Il soggetto responsabile delle *operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale sui misuratori* è:

- a) il gestore della rete di trasmissione nazionale, in relazione a tutti i punti di misura relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione in alta tensione o alla rete di trasmissione nazionale;
- b) l'impresa distributrice concessionaria, in relazione a tutti i punti di misura relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione di media e bassa tensione.

#### Punti di misura di utenza – il caso dei punti di immissione pura ai fini della misura

Per ciascun punto di connessione qualificabile come **punto di immissione pura ai fini della misura**, oltre al punto di misura di connessione, è possibile individuare (eventualmente) uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo (quest'ultimo è associato ai consumi dei servizi ausiliari ma tipicamente non è mai necessario a fini regolatori)<sup>5</sup>. Il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:

- a) il gestore di rete, in relazione a tutti i punti di misura relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione in bassa tensione;
- b) il produttore, in relazione a tutti i punti di misura relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione in media e alta tensione o alla rete di trasmissione nazionale.

Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale sui misuratori è:

- a) il gestore della rete di trasmissione in relazione a tutti i punti di misura relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione in alta tensione o alla rete di trasmissione nazionale;
- b) l'impresa distributrice concessionaria in relazione a tutti i punti di misura relativi ad utenze connesse alle reti di distribuzione di media e bassa tensione.

*S2. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito alle responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura nel caso di punti di misura d'utenza? Perché?*

\*\*\*\*\*

<sup>4</sup> Peraltro, tali problemi potrebbero indurre alla sostituzione totale delle apparecchiature di misura anche qualora non necessario, al solo fine di evitare la coesistenza di diversi soggetti responsabili, incrementando i costi.

<sup>5</sup> Come già attualmente previsto, per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, le apparecchiature di misura installate ai sensi della normativa vigente sono utilizzate anche per la misura dell'energia elettrica prodotta. In tal caso non sono necessarie ulteriori apparecchiature di misura e trovano applicazione unicamente le disposizioni relative alla misura dell'energia elettrica scambiata tramite il punto di connessione. Sono fatte salve esplicite richieste del produttore.

La seguente tabella 1 schematizza quanto sopra riportato in relazione sia ai punti di prelievo ai fini della misura sia ai punti di immissione pura ai fini della misura, in funzione del livello di tensione del punto di connessione.

		livello di tensione del punto di connessione					
		BT		MT		AT o AAT	
		installazione e manutenzione AdM	gestione dati di misura e operazioni di natura commerciale	installazione e manutenzione AdM	gestione dati di misura e operazioni di natura commerciale	installazione e manutenzione AdM	gestione dati di misura e operazioni di natura commerciale
punto di prelievo ai fini della misura	punto di connessione	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	gestore di rete	TERNA
	punto di generazione	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA
	punto di consumo	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	impresa distributrice	gestore di rete	TERNA
punto di immissione puro ai fini della misura	punto di connessione	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA
	punto di generazione	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA
	punto di consumo	impresa distributrice	impresa distributrice	produttore	impresa distributrice	produttore	TERNA

**Tabella 1:** soggetti responsabili delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura nel caso di punti di misura di utenza

#### Punti di misura di utenza – il caso delle utenze con più punti di connessione

Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, valgono i principi e le definizioni previste dal TISSPC al riguardo. In particolare, nel caso di più punti di connessione tra loro interconnessi circuitalmente, ai fini della definizione delle responsabilità delle diverse operazioni sui vari punti di connessione si ritiene opportuno procedere nel seguente modo:

1. occorre prima di tutto identificare il punto di connessione principale che, in generale, è il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:
  - a. se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete di trasmissione nazionale quest'ultimo è il punto di connessione principale;
  - b. se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, il punto di connessione principale è quello con il maggior valore di potenza disponibile;
2. è necessario quindi definire in quale categoria, ai fini della misura, rientrano i punti di connessione (punti di prelievo o punti di immissione pura). A tal fine:
  - a. se vi è almeno un punto di connessione, sia esso principale o meno, classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, allora tutti i punti di connessione sono classificati come punti di prelievo ai fini della misura;

- b. qualora non vi sia alcun punto di connessione classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, allora tutti i punti di connessione vengono classificati come punti di immissione pura;
3. se i punti di connessione sono punti di immissione pura:
- il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
    - nel caso in cui il punto di connessione principale sia su rete di distribuzione in bassa tensione:
      - i) per i punti di misura di connessione, il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione;
      - ii) per i punti di misura di generazione o di consumo, il gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale;
    - il produttore in tutti i casi diversi dal precedente alinea;
  - il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale sui misuratori è, per tutti i punti di misura:
    - il gestore della rete di trasmissione qualora il punto di connessione principale è su reti di distribuzione in alta tensione o su rete di trasmissione nazionale;
    - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi;
4. se, invece, i punti di connessione sono punti di prelievo:
- il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
    - il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione in relazione ai punti di misura di connessione;
    - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di consumo;
    - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di generazione nel solo caso in cui il punto di connessione principale è su rete di distribuzione in bassa tensione;
    - il produttore in relazione ai punti di misura di generazione qualora il punto di connessione principale sia in media, alta o altissima tensione;
  - il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale sui misuratori è, per tutti i punti di misura:
    - il gestore della rete di trasmissione qualora il punto di connessione principale è su reti di distribuzione in alta tensione o su rete di trasmissione nazionale;
    - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.

### *3.2.2 Responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura nel caso di punti di misura di interconnessione tra reti elettriche*

Nel caso dei punti di misura di interconnessione tra reti elettriche il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:

- a) l'impresa distributrice, nel caso di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e la rete di distribuzione;
- b) l'impresa distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con livelli di tensione diversi;
- c) l'impresa distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica attraverso tale punto per la maggior parte del tempo su base annua, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con il medesimo livello di tensione.

Nel caso dei punti di misura di interconnessione tra reti elettriche il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è:

- a) il gestore della rete di trasmissione, nel caso di punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e una rete di distribuzione;
- b) l'impresa distributrice responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici.

*S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito alle responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura nel caso di punti di misura di interconnessione? Perché?*

### *3.2.3 Ulteriori disposizioni relative alle responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura*

Nei casi in cui la responsabilità dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, per effetto della nuova regolazione prospettata, sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tale operazione fino alla sostituzione delle apparecchiature di misura.

Infine, nei casi in cui l'assenza di apparecchiature di misura in uno o più punti di interconnessione fra la rete di distribuzione e la rete di trasmissione renda necessario determinare l'energia scambiata nei predetti punti tramite l'utilizzo di dati di misura relativi ad apparecchiature di misura installate in punti di interconnessione tra reti di distribuzione o in punti di misura di utenza in media tensione o ad altre eventuali apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura relativi alle predette apparecchiature è il gestore della rete di trasmissione. Ciò al fine di rendere Terna pienamente responsabile di tutti i dati di misura che, direttamente o indirettamente, sono necessari per la conoscenza dei flussi di energia elettrica in ingresso e in uscita dalla propria rete.



### *3.2.4 Modalità di erogazione del Servizio di Misura*

Si ritiene che il Servizio di Misura, debba essere erogato dall'impresa distributrice concessionaria<sup>6</sup> al titolare del punto di misura (sia esso un cliente finale o un produttore) anche qualora talune operazioni oggetto di tale servizio siano eseguite dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

La scelta prospettata appare la più semplice da implementare poiché le imprese distributrici sono normalmente titolari di un contratto con gli utenti della rete ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione) dell'energia elettrica.

Eventualmente, in parziale deroga a quanto fin qui prospettato, si potrebbe prevedere che il Servizio di Misura sia erogato dal gestore della rete di trasmissione (in luogo dell'impresa distributrice territorialmente competente) nei soli casi in cui i punti di connessione siano punti di immissione pura su reti in alta o altissima tensione in quanto i dati di misura che ne deriverebbero (la cui gestione è unicamente nella responsabilità del gestore della rete di trasmissione nazionale) non sarebbero operate dall'impresa distributrice ai fini della fatturazione<sup>7</sup>. Si ritiene tuttavia che, per i motivi richiamati, tale possibilità comporti maggiori difficoltà operative.

Si ritiene, inoltre, che il Servizio di Misura debba essere oggetto di un contratto tra l'impresa distributrice (ferma restando l'eventuale deroga di cui sopra) e l'utente titolare del punto di misura in relazione al quale detto servizio è erogato, sia esso un cliente finale o un produttore, oppure un suo mandatario coincidente con la stessa persona cui si da il mandato per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con la medesima impresa distributrice. Peraltro il servizio di misura potrebbe anch'esso essere disciplinato dal contratto di trasporto.

Gli utenti del Servizio di Misura sarebbero tenuti a versare i corrispettivi tariffari definiti dall'Autorità per ciascun periodo regolatorio direttamente all'impresa di distribuzione che, a sua volta, verserebbe agli altri gestori di rete la parte di competenza.

La regolazione prospettata in relazione al servizio di misura è pienamente coerente con quella attualmente vigente in relazione al servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione): anche in tale caso, infatti, la controparte contrattuale dell'utente è sempre l'impresa distributrice.

Con il presente documento l'Autorità non intende apportare innovazioni al valore unitario delle tariffe di misura di cui all'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel, limitandosi a specificare che esse trovano applicazione in corrispondenza di ciascun punto di misura effettivo (non dei soli punti di connessione), in funzione della tipologia di utenza di cui al comma 2.2 del TIT e del livello di tensione corrispondente al medesimo punto di misura effettivo (e non più in funzione del livello di tensione del solo punto di connessione).

---

<sup>6</sup> In relazione al punto di connessione principale nel caso in cui vi sia una pluralità di punti di connessione.

<sup>7</sup> Anche in questi casi l'impresa distributrice non è un soggetto del tutto estraneo poiché ad essa deve essere inviata la certificazione asseverata da perizia indipendente contenente la potenza dei servizi ausiliari e deve applicare le componenti tariffarie di trasporto qualora la potenza prelevata superi per più del 10% la predetta potenza.

- S4. Quali elementi ulteriori possono essere rappresentati in relazione all'unica controparte contrattuale per l'utente (l'impresa distributrice) del servizio di misura?*
- S5. Si ritiene che gli interventi delineati nel presente documento siano neutrali in relazione ai meccanismi di riconoscimento dei costi per il servizio di misura e alla determinazione della tariffa di misura effettivamente applicata?*

### **3.3 Misura dell'energia elettrica consumata**

Storicamente ai fini del corretto funzionamento delle attività in cui si articola il settore elettrico la misura dell'energia elettrica consumata non ha mai rivestito alcuna importanza, se non per finalità statistiche<sup>8</sup>. A seguito dell'entrata in vigore della legge 99/09, invece, si è reso necessario disporre dei dati di misura dell'energia elettrica consumata. Ciò al fine della corretta applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i sistemi semplici di produzione e consumo<sup>9</sup>.

Ai fini della misura dell'energia elettrica consumata non è necessario definire punti di misura effettivi di consumo, con l'unica eccezione dei casi in cui tale necessità è già oggi prevista dalla regolazione vigente (sono i casi dei sistemi semplici di produzione e consumo caratterizzati dalla presenza da più unità di consumo per i quali si rimanda all'articolo 23 del TISSPC). Tale misura, infatti, può essere definita dai soggetti responsabili della gestione dei dati di misura (paragrafo 3.2) tramite opportuni algoritmi, a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata.

I predetti soggetti responsabili, ai fini della fatturazione, dovranno anche mettere a disposizione delle società di vendita e del SII i dati di misura dell'energia elettrica consumata. A tal fine, si ritiene opportuno applicare le stesse condizioni e le stesse tempistiche attualmente previste per la messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata.

---

<sup>8</sup> In realtà in presenza di autoproduzione, la misura dell'energia elettrica consumata è storicamente stata oggetto di attenzione da parte dell'Agenzia delle Dogane al fine della riscossione delle accise. A tale attività si è ottemperato tramite l'installazione di contatori fiscali che non rientrano nel perimetro regolatorio dell'Autorità.

<sup>9</sup> In attuazione della legge 99/09 e del decreto legge 91/14, la parte variabile delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema si applica all'energia elettrica consumata in sito in misura pari al 5% del valore unitario applicato all'energia elettrica prelevata nel caso di SEU, RIU e SEESEU e in misura pari al 100% del valore unitario applicato all'energia elettrica prelevata negli altri casi. Le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema non trovano applicazione all'energia elettrica consumata in sito nel solo caso di sistemi semplici di produzione e consumo in scambio sul posto aventi potenze di generazione fino a 20 kW. Ai fini dell'applicazione di tali componenti tariffarie, per le fasi di prima applicazione, l'Autorità ha previsto che:

- nel caso di sistemi diversi da SEU e SEESEU, nonché nel caso dei SEU e SEESEU connessi alle reti elettriche di alta e altissima tensione ovvero di quelli connessi alle reti di media tensione purché nella titolarità di imprese ad alto consumo di energia, si faccia riferimento ai dati di misura eventualmente già disponibili a fini fiscali;
- nel caso di SEU e SEESEU connessi alle reti elettriche di bassa e media tensione diversi da quelli di cui al precedente punto, si faccia riferimento a formule forfetarie, come consentito dal decreto legge 91/14.

Per addivenire a un simile risultato si ritiene necessario prevedere opportuni gruppi di lavoro con i soggetti interessati dalla gestione dei flussi di misura.

La disponibilità dei dati di misura dell'energia elettrica consumata per tutti i sistemi semplici di produzione e consumo consentirà, auspicabilmente dall'1 gennaio 2017, di:

- superare l'attuale corrispettivo forfetario previsto dalla deliberazione 609/2014/R/eel nel caso di SEU e SEESEU, almeno nel caso di sistemi caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione aventi una potenza complessiva superiore a una determinata soglia (quale, ad esempio, 20 kW);
- superare l'attuale regime previsto dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel (di seguito: TISSPC)<sup>10</sup> nel caso di ASAP e ASE nonché nel caso di SEU e SEESEU connessi alle reti di alta e altissima tensione ovvero nella titolarità di soggetti che risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Il corrispettivo forfetario, opportunamente ridefinito, potrebbe essere mantenuto, per semplicità, solo nel caso di SEU e dei SEESEU caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione aventi una potenza complessiva fino a 20 kW. A titolo indicativo, sulla base dell'attuale struttura tariffaria per i clienti finali in bassa tensione diversi dai domestici, tale corrispettivo forfetario potrebbe essere circa pari a 10-20 euro/anno.

L'implementazione degli orientamenti di cui al presente paragrafo richiede anche una modifica al TISSPC, oltre a un aggiornamento della tipologia di dati che i gestori di rete responsabili della gestione dei dati di misura devono trasmettere al SII (inclusendo, cioè, anche i dati di misura dell'energia elettrica consumata).

*S6. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito alla misura dell'energia elettrica consumata? Perché?*

*S7. Si ritiene opportuno prevedere che, per uniformità, le modalità e le tempistiche attualmente vigenti per la messa a disposizione dei dati di misura dell'energia prelevata e consumata trovino applicazione anche per quanto riguarda la messa a disposizione al GSE dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta?*

#### **4. Orientamenti dell'Autorità in merito ad altri elementi afferenti, direttamente o indirettamente, alla misura dell'energia elettrica**

##### **4.1 Specifiche funzionali dei misuratori**

Con la deliberazione 87/2016/R/eel, l'Autorità ha definito le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e i livelli attesi di performance dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G), in vista della progressiva sostituzione dei misuratori di prima generazione al compimento della vita utile prevista a fini regolatori. Tale

---

<sup>10</sup> Attualmente, ai sensi del TISSPC, il produttore, sulla base di soli dati propri, si rivolge alla Cassa per Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ai fini del pagamento della parte delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

provvedimento è stato adottato in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 102/14 con cui è stata recepita nella normativa italiana la direttiva europea sull'efficienza energetica; esso prevede requisiti funzionali e specifiche abilitanti con riferimento alle misure di energia elettrica prelevata e immessa, presso i punti di prelievo, al fine di consentire una più completa e contestuale messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali in bassa tensione, adottando un approccio neutro e in grado di assecondare l'evoluzione tecnologica man mano che questa renda disponibili nuove soluzioni abilitanti.

La deliberazione 87/2016/R/eel, entrata in vigore dalla data della sua pubblicazione, ha effetti decorrenti dal termine dell'intero periodo di *stand-still* previsto dall'articolo 6, comma 1, della direttiva 1535/2015, a seguito dell'avvenuta notifica alla Commissione europea. La stessa deliberazione definisce le specifiche tecniche da applicare in caso di sostituzione dei misuratori; il tema del piano di sostituzione è ulteriormente trattato nel documento di consultazione 267/2016/R/eel, di recente pubblicazione.

Fermi restando tutti i requisiti previsti dalla deliberazione 87/2016/R/eel, si ritiene opportuno estenderne la validità anche ai punti di immissione pura ai fini della misura in bassa tensione e ai punti di generazione in bassa tensione. Coerentemente con l'impostazione di tale deliberazione e della richiamata consultazione 267/2016/R/eel, che prevede forme di flessibilità che permettano a ciascun gestore di rete di valutare quando iniziare la sostituzione presso i punti di prelievo di propria competenza, si ritiene opportuno prevedere che ciascun gestore sia generalmente tenuto a installare o sostituire misuratori 2G anche presso i punti di immissione pura ai fini della misura e presso i punti di generazione nelle aree in cui abbia operativamente iniziato la sostituzione dei misuratori 1G e nei termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel, in un'ottica di ottimizzazione dei piani di sostituzione e di efficace dispiegamento dei benefici a livello di sistema.

S8. *Quali altre considerazioni potrebbero essere esposte in merito al rispetto delle medesime specifiche funzionali per i misuratori intelligenti in bassa tensione nel caso di misuratori presso punti di generazione o di immissione in bassa tensione?*

#### **4.2 *Trattamento dei dati di misura dell'energia elettrica immessa e prodotta da impianti fotovoltaici***

Attualmente i dati di misura vengono trattati su base oraria solo se afferiscono a punti di prelievo e a punti di immissione aventi potenza disponibile superiore a 55 kW, non corrispondenti a impianti di pubblica illuminazione.

Il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) di cui alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), vigente a far data dall'1 gennaio 2016, prevede, infatti, la profilazione oraria convenzionale dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.

Ai fini della profilazione oraria convenzionale, il TIS prevede che:

- l'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato per fasce sia convenzionalmente pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia;
- l'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato monorario sia pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore del medesimo mese;
- qualora non rilevata su base mensile, l'energia immessa in ciascun mese in ciascun punto di immissione trattato monorario con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW sia stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso.

Il profilo piatto che ne deriva, laddove non sia presente una profilazione oraria che finora non è prevista dalla regolazione, è considerato ben rappresentativo della distribuzione temporale della produzione di energia elettrica per tutte le fonti, ad eccezione, in generale, di quella solare fotovoltaica. In ragione del sempre maggiore peso della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica tramite impianti di piccola e media taglia nel mix di produzione nazionale, si ritiene opportuno superare l'attuale profilazione piatta definendo una profilazione giornaliera convenzionale più verosimile, pur non introducendo distinzioni in relazione alle zone o alle stagioni.

Si ritiene opportuno, in particolare, prevedere che, nei casi di punti di connessione afferenti a soli impianti fotovoltaici in assenza di sistemi di accumulo e di unità di consumo, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura profili tutta l'energia elettrica immessa, in modo convenzionale a partire dai dati orari di produzione fotovoltaica nella disponibilità del GSE.

Si ritiene, altresì, opportuno che lo stesso nuovo criterio di profilazione sia applicato anche all'energia elettrica misurata in corrispondenza di punti di misura di generazione afferenti a impianti fotovoltaici.

Si ritiene, invece, che nei casi di punti di connessione afferenti a impianti fotovoltaici in presenza di sistemi di accumulo e/o di unità di consumo non sia ragionevole l'utilizzo del predetto profilo da definire a partire dai dati nella disponibilità del GSE e sia più congruo prevedere che:

- l'energia elettrica immessa in ciascuna ora rientrante nell'intervallo 8-20 in ciascun punto di connessione trattato per fasce sia convenzionalmente pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia rientranti nell'intervallo 8-20;
- l'energia elettrica immessa in ciascuna ora rientrante nell'intervallo 8-20 in ciascun punto di connessione trattato monorario sia pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore del medesimo mese rientranti nell'intervallo 8-20.

Infatti, in tali casi, il profilo di immissione non dipende solo dal profilo di produzione ma anche dalle modalità di utilizzo del sistema di accumulo o dal profilo del carico.

Quanto detto dovrebbe trovare applicazione solo finché non sia possibile estendere a tutti i punti di connessione il trattamento orario dei dati di misura. Si rimanda, al riguardo, a quanto già evidenziato nel documento per la consultazione 446/2015/R/eel, tenendo altresì conto

delle nuove potenzialità derivanti dai sistemi di *smart metering* 2G di cui alla deliberazione 87/2016/R/eel.

*S9. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito alla revisione dei criteri di profilazione della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici?*

## **5. Lo schema di articolato**

Nell'Allegato al presente documento viene riportato, per completezza, lo schema di articolato del TIME che, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2017, sostituirà quello attualmente vigente nonché la deliberazione 595/2014/R/eel. Tale schema recepisce tutti gli orientamenti finali dell'Autorità descritti nei capitoli precedenti e riprende, riordinandoli, tutti gli altri aspetti che, pur non essendo oggetto di innovazione, sono presenti nelle sopra richiamate deliberazioni. Si sottolinea che alcune disposizioni già vigenti in relazione ai punti di prelievo sono state estese a tutti i punti di misura, per quanto di competenza, con particolare riferimento alla ricostruzione, alla stima e alla messa a disposizione dei dati di misura.

Anche la sezione dello schema di articolato attinente agli aspetti tariffari non è oggetto di innovazione ulteriore rispetto alla regolazione vigente per l'anno 2016, fatta salva l'esplicita previsione di applicazione delle tariffe di misura ai punti di misura effettivi, sulla base del livello di tensione a essi relativo e della tipologia di utente.

Lo schema di articolato non tiene conto degli spunti che, se implementati, richiedono modifiche di altri provvedimenti dell'Autorità, quali il TIS (profilazione dell'energia elettrica prodotta e immessa nel caso di impianti fotovoltaici) o il TISSPC (modalità di applicazione all'energia elettrica consumata delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema).

*S10. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito alla ricostruzione, alla stima e alla messa a disposizione dei dati di misura (anche con riferimento all'energia elettrica immessa e prodotta)?*

*S11. Si ritiene che vi siano altri aspetti del TIME attualmente vigente che necessitino di aggiornamenti?*

**Allegato**

**SCHEMA DI  
TESTO INTEGRATO  
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA  
IDRICO PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**(TESTO INTEGRATO MISURA ELETTRICA - TIME)**

**Periodo di regolazione 2017 - 2019**

**Schema di articolato allegato al documento per la consultazione 288/2016/R/eel**

## SOMMARIO

<b>PARTE I</b>	<b>ASPETTI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO 1</b>	<b>DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1</b>	Definizioni .....	4
<b>Articolo 2</b>	Ambito di applicazione .....	7
<b>PARTE II</b>	<b>DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>PUNTI DI MISURA DI CLIENTI FINALI E PRODUTTORI</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 3</b>	Individuazione dei punti di misura di connessione.....	8
<b>Articolo 4</b>	Individuazione dei punti di misura di generazione.....	9
<b>Articolo 5</b>	Individuazione dei punti di misura di consumo.....	10
<b>Articolo 6</b>	Soggetti responsabili nel caso di punti di prelievo ai fini della misura .....	10
<b>Articolo 7</b>	Soggetti responsabili nel caso di punti di immissione pura ai fini della misura.....	11
<b>Articolo 8</b>	Il caso delle utenze con più punti di connessione .....	11
<b>Articolo 9</b>	Ulteriori disposizioni in merito alle responsabilità delle operazioni afferenti l'attività di misura dell'energia elettrica .....	13
<b>Articolo 10</b>	Servizio di misura .....	14
<b>Articolo 11</b>	Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in altissima, alta e media tensione .....	14
<b>Articolo 12</b>	Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in bassa tensione .....	15
<b>Articolo 13</b>	Disposizioni ulteriori relative alle apparecchiature di misura .....	15
<b>Articolo 14</b>	Raccolta dei dati di misura.....	16
<b>Articolo 15</b>	Ricostruzione dei dati di misura a seguito di malfunzionamento delle apparecchiature di misura .....	17
<b>TITOLO II</b>	<b>PUNTI DI MISURA DI INTERCONNESSIONE</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 16</b>	Individuazione dei punti di misura di interconnessione .....	18
<b>Articolo 17</b>	Soggetti responsabili delle operazioni afferenti l'attività di misura dell'energia elettrica nel caso di punti di interconnessione .....	18
<b>Articolo 18</b>	Disposizioni relative alle apparecchiature di misura afferenti ai punti di interconnessione.....	19



<b>TITOLO III</b>	<b>DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 19</b>	Utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica.....	20
<b>Articolo 20</b>	Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica al gestore della rete di trasmissione .....	20
<b>Articolo 21</b>	Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica alle imprese distributrici .....	20
<b>Articolo 22</b>	Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica agli utenti del trasporto .....	20
<b>Articolo 23</b>	Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta al GSE.....	21
<b>Articolo 24</b>	Stima dei dati di misura .....	22
<b>Articolo 25</b>	Archiviazione dei dati di misura .....	22
<b>Articolo 26</b>	Indennizzi inerenti i dati di misura .....	23
<b>PARTE III</b>	<b>DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ATTIVITÀ DI MISURA</b>	<b>23</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 27</b>	Obblighi informativi in capo agli esercenti .....	23
<b>Articolo 28</b>	Definizione e pubblicazione delle tariffe di misura.....	23
<b>Articolo 29</b>	Richieste di rettifica .....	24
<b>Articolo 30</b>	Tariffa obbligatoria per il servizio di misura .....	24
<b>Articolo 31</b>	Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di utenza... ..	25
<b>Articolo 32</b>	Tariffa di misura nel caso dei punti di misura di interconnessione .....	25
<b>Articolo 33</b>	Corrispettivi applicati in assenza del misuratore .....	25
<b>Articolo 34</b>	Tariffa di riferimento per il servizio di misura .....	25
<b>Articolo 35</b>	Aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura.....	26
<b>Articolo 36</b>	Remunerazione riconosciuta agli investimenti per le operazioni di misura .....	28
<b>Articolo 37</b>	Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione .....	29

**PARTE I**  
**ASPETTI GENERALI**

**TITOLO 1**  
**DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento vengono utilizzati i seguenti acronimi:
- a) **Autorità**: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
  - b) **CSEA**: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  - c) **GSE**: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
  - d) **NPR1**: il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019;
  - e) **Terna**: la società Terna S.p.A. che opera, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99;
  - f) **TIC** o Testo Integrato Connessioni: Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
  - g) **TICA** o Testo Integrato delle Connessioni Attive: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
  - h) **TIS** o Testo Integrato Settlement: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
  - i) **TISDC** o Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel;
  - j) **TISSPC** o Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
  - k) **TIT** o Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
  - l) **TIUC** o Testo Integrato Unbundling Contabile: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
  - m) **TIWACC 2016-2021** o criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al TIT, al TISSPC, al TISDC, al TICA, al TIC, al TIS, al TIUC, nonché le definizioni eventualmente sostitutive delle predette ai fini del presente provvedimento formulate come segue:
- a) **apparecchiatura di misura**: l’insieme delle apparecchiature necessarie per garantire l’effettuazione delle misure e l’acquisizione dei dati di misura di potenza ed energia elettrica. Comprende il misuratore e, ove necessari, i riduttori di tensione (TV) e i riduttori di corrente (TA), i dispositivi di

- elaborazione, registrazione e telecomunicazione delle misure di energia elettrica, nonché il cablaggio, il software e tutti gli altri equipaggiamenti necessari per garantire la trasmissione delle misure di energia elettrica;
- b) **attività di misura:** l'attività finalizzata a effettuare e rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, relative alle unità di produzione e alle unità di consumo connesse, anche indirettamente, alle reti di distribuzione e di trasmissione, e relative alle interconnessioni tra reti. Tale attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, alla gestione dei dati di misura e alle operazioni di natura commerciale sui misuratori, sia laddove la sorgente di tali dati è un'apparecchiatura di misura, sia laddove la determinazione di tali dati è ottenuta convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici;
  - c) **cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;
  - d) **Codice di rete:** il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 in materia di unificazione tra proprietà e gestione della rete e sulla base delle direttive dell'Autorità di cui alla deliberazione 250/04;
  - e) **dati di misura** dell'energia elettrica: le misure dell'energia elettrica elaborate e validate da un soggetto abilitato;
  - f) **gestore della rete di trasmissione:** la società Terna;
  - g) **gestore di rete pubblica o gestore di rete concessionario:** il gestore di una rete pubblica, titolare di una concessione per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione;
  - h) **impresa distributrice:** ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
  - i) **misuratore** di energia elettrica: un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica attiva e, ove previsto, l'energia reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, nonché la potenza attiva e, ove previsto, la potenza reattiva;
  - j) **misure dell'energia elettrica:** i valori di energia elettrica e della potenza elettrica attiva e, ove previsto, di energia e potenza reattiva, ottenuti da un'apparecchiatura di misura;
  - k) **operazioni di gestione dei dati di misura** di energia elettrica: le operazioni finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura dell'energia elettrica utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, alla registrazione e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati; rientrano in queste operazioni anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione dei misuratori;

- l) **operazioni di installazione e manutenzione dei misuratori** di energia elettrica: le operazioni finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento delle apparecchiature di misura necessarie per rendere disponibili le misure dell'energia elettrica previste dalla regolazione vigente e comprendono la messa in loco, l'installazione, la parametrizzazione e la messa in servizio delle apparecchiature di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento delle stesse, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione e l'accessibilità delle misure presso i misuratori al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura;
- m) **operazioni di natura commerciale** sul misuratore: gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale che non richiedano la sostituzione del misuratore di energia elettrica. Sono esclusi gli interventi di sospensione, riattivazione e distacco;
- n) **produttore di energia elettrica o produttore**: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. È l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- o) **punto di connessione**: il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente della rete elettrica, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Ai fini dell'attività di misura il predetto punto può essere definito come un:
  - o1) **punto di prelievo ai fini della misura**: un punto di connessione, nella titolarità di un cliente finale, attraverso il quale avvengono anche prelievi di energia elettrica diversi da quelli finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;
  - o2) **punto di immissione pura ai fini della misura**: un punto di connessione, nella titolarità del produttore, asservito esclusivamente a impianti di produzione attraverso il quale avvengono le immissioni di energia elettrica in rete e i soli prelievi finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;
- p) **punto di interconnessione**: il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- q) **punto di misura**: un punto sulla rete elettrica o sull'impianto di utenza a cui è associata una misura. Ogni punto di misura può essere un:
  - q1) **punto di misura teorico**: il punto fisico in corrispondenza del quale dovrebbe essere installata un'apparecchiatura di misura affinché sia possibile la misura dell'energia elettrica necessaria per l'applicazione delle disposizioni normative e regolatorie vigenti;
  - q2) **punto di misura effettivo**: il punto fisico in cui viene effettivamente installata l'apparecchiatura di misura;
- r) **punto di misura di interconnessione**: un punto di misura, nella titolarità di un gestore di rete, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica scambiata tra reti elettriche;

- s) **punto di misura di utenza**: un punto di misura presso l'utente finale, sia esso un cliente finale o un produttore. A sua volta, il punto di misura di utenza può essere un punto di misura di connessione, oppure un punto di misura di consumo, oppure un punto di misura di generazione. In particolare:
  - s1) **punto di misura di connessione**: un punto di misura, nella titolarità di un produttore o di un cliente finale, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata in una rete da un'utenza;
  - s2) **punto di misura di consumo**: un punto di misura, nella titolarità di un cliente finale, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica consumata nei casi in cui essa sia necessaria per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente;
  - s3) **punto di misura di generazione**: un punto di misura, nella titolarità di un produttore, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica prodotta nei casi in cui essa sia necessaria per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente;
- t) **rete rilevante**: l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- u) **utente della rete elettrica**: un cliente finale o un produttore.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente Allegato reca le disposizioni aventi a oggetto l'attività di misura dell'energia elettrica.
- 2.2 L'attività di misura si compone delle operazioni relative a:
- a) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica<sup>1</sup>;
  - b) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica<sup>2</sup>;
  - c) interventi di natura commerciale sul misuratore<sup>3</sup>.
- L'attività di misura, nella sua interezza o separatamente per ciascuna operazione da cui è composta, viene effettuata nella responsabilità dei soggetti di cui alla Parte II, Titolo I, in relazione ai punti di misura di utenza, ovvero dei soggetti di cui alla Parte II, Titolo II, in relazione ai punti di misura in corrispondenza di punti di interconnessione.
- 2.3 I dati di misura dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione della regolazione vigente sono quelli rilevati in corrispondenza dei punti di misura teorici definiti nel

---

<sup>1</sup> Articolo 1, comma 1.2, lettera l).

<sup>2</sup> Articolo 1, comma 1.2, lettera k).

<sup>3</sup> Articolo 1, comma 1.2, lettera m).

presente provvedimento. Le apparecchiature di misura, in generale, devono essere installate nei punti di misura teorici. Qualora ciò non fosse possibile, i punti di misura effettivi sono individuati sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

- 2.4 Qualora i punti di misura effettivi non coincidano con i punti di misura teorici, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura definisce opportuni algoritmi affinché il dato di misura rilevato nel punto di misura effettivo possa essere riportato al relativo punto di misura teorico. Tali algoritmi, redatti secondo i criteri riportati nella specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA, includono coefficienti atti a tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione presenti nel tratto compreso tra il punto di misura effettivo e il punto di misura teorico.
- 2.5 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento nazionale messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e a cura del soggetto responsabile della gestione dei dati di misura dell'energia elettrica.

## **PARTE II DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MISURA**

### **TITOLO I PUNTI DI MISURA DI CLIENTI FINALI E PRODUTTORI**

#### **Articolo 3**

##### *Individuazione dei punti di misura di connessione*

- 3.1 Il punto di misura teorico di connessione coincide con il punto di connessione.
- 3.2 Qualora non coincida con il punto di misura teorico di connessione, il punto di misura effettivo di connessione rispetta i seguenti criteri di localizzazione:
  - a) le apparecchiature di misura devono essere installate, per quanto possibile e compatibilmente con l'economicità e l'efficienza delle installazioni, nelle immediate vicinanze del punto di connessione, anche se in posizione non direttamente accessibile per il gestore di rete in assenza dell'utente della rete elettrica;
  - b) nel caso di proprietà recintate, le apparecchiature di misura possono essere localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
- 3.3 Nel caso di clienti finali in bassa tensione il punto di misura effettivo di connessione coincide con il punto di connessione.
- 3.4 Nel caso di edifici con più unità immobiliari, i punti di misura effettivi di connessione in bassa tensione possono essere centralizzati in un apposito vano, ovvero collocati presso le singole unità immobiliari.

- 3.5 Nel caso in cui l'installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte dell'utente della rete elettrica.

#### **Articolo 4**

##### *Individuazione dei punti di misura di generazione*

- 4.1 Il punto di misura teorico di generazione viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica prodotta. In generale, nel caso di impianti fotovoltaici è il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più inverter), mentre nel caso degli altri impianti di produzione è il più vicino possibile ai morsetti del generatore.
- 4.2 Qualora non coincida con il punto di misura teorico di generazione, il punto di misura effettivo di generazione è individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- a) le relative apparecchiature di misura sono poste all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di propria competenza;
  - b) il posizionamento delle apparecchiature di misura è tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione.
- 4.3 Non sono ammesse, da parte del responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, correzioni ai dati di misura dell'energia prodotta ulteriori rispetto a quanto ottenuto in esito agli algoritmi di cui al comma 2.4.
- 4.4 Nel caso di impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, il punto di misura di generazione coincide con il punto di misura di connessione, fatte salve esplicite richieste da parte del produttore. Non è quindi necessario installare più apparecchiature di misura.
- 4.5 Nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividano un unico punto di connessione, pur in presenza di un unico punto di misura di connessione, il responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura raccoglie, registra e valida le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa da ciascun impianto di produzione o da ciascuna unità di produzione, utilizzando gli algoritmi di misura definiti nella specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA. Tali disposizioni trovano

applicazione anche nel caso in cui sia necessario distinguere l'energia elettrica immessa tra più sezioni che compongono il medesimo impianto di produzione.

- 4.6 Nei casi di cui al comma 4.5 e nei casi di potenziamento di un impianto di produzione, il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta installa il minor numero possibile di apparecchiature di misura al fine di disporre dei dati di misura necessari per l'applicazione della normativa vigente.

## **Articolo 5**

### *Individuazione dei punti di misura di consumo*

- 5.1 Il punto di misura teorico di consumo viene individuato, ove necessario ai fini del rispetto della normativa e della regolazione vigente, in funzione delle finalità della misura dell'energia elettrica consumata, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'articolo 23 del TISSPC nel caso di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) caratterizzati dalla presenza da più unità di consumo.
- 5.2 Il punto di misura effettivo di consumo non deve essere necessariamente individuato nei casi in cui la misura dell'energia elettrica consumata può essere calcolata, dal responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura, tramite opportuni algoritmi, a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata.
- 5.3 Il punto di misura effettivo di consumo, qualora necessario e qualora non coincida con il punto di misura teorico di consumo, è individuato sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

## **Articolo 6**

### *Soggetti responsabili nel caso di punti di prelievo ai fini della misura*

- 6.1 Per ogni punto di prelievo ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre è possibile, ove necessario, individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.
- 6.2 Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura è l'impresa distributrice.
- 6.3 Nel caso di connessione su rete di media tensione:
- a) in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura è l'impresa distributrice;
  - b) in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è



il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.

- 6.4 Nel caso di connessione su rete rilevante:
- a) in relazione ai punti di misura di connessione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il gestore di rete, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore della rete di trasmissione;
  - b) in relazione ai punti di misura di generazione, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore della rete di trasmissione.

#### **Articolo 7**

##### *Soggetti responsabili nel caso di punti di immissione pura ai fini della misura*

- 7.1 Per ogni punto di immissione pura ai fini della misura è necessario individuare un punto di misura di connessione, mentre è possibile individuare uno o più punti di misura di generazione e/o di consumo.
- 7.2 Nel caso di connessione su rete di bassa tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura è l'impresa distributrice.
- 7.3 Nel caso di connessione su rete di media tensione, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice.
- 7.4 Nel caso di connessione su rete rilevante, in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo, il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura è il produttore, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore della rete di trasmissione.

#### **Articolo 8**

##### *Il caso delle utenze con più punti di connessione*

- 8.1 Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, il punto di connessione principale è definito, in generale, come il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete di trasmissione, quest'ultimo è il punto di connessione principale;
  - b) se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, il punto di connessione principale è quello con il maggior valore di potenza disponibile.
- 8.2 Nel caso di un'utenza caratterizzata dalla presenza di più punti di connessione alla rete elettrica, tra loro interconnessi circuitalmente, ai fini della definizione delle responsabilità delle diverse operazioni sui vari punti di connessione:
- a) se vi è almeno un punto di connessione, sia esso principale o meno, classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione sono classificati come punti di prelievo ai fini della misura;
  - b) qualora non vi sia alcun punto di connessione classificabile come punto di prelievo ai fini della misura, tutti i punti di connessione vengono classificati come punti di immissione pura.
- 8.3 Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di immissione pura:
- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
    - nel caso in cui il punto di connessione principale sia su rete di distribuzione in bassa tensione:
      - i) per i punti di misura di connessione, il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione;
      - ii) per i punti di misura di generazione o di consumo, il gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale;
    - il produttore in tutti i casi diversi dal precedente alinea;
  - b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
    - il gestore della rete di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
    - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.
- 8.4 Nel caso in cui i punti di connessione siano punti di prelievo:
- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:
    - il gestore della rete su cui insiste il singolo punto di connessione in relazione ai punti di misura di connessione;
    - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di consumo;
    - il gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale in relazione ai punti di misura di generazione nel solo caso in cui il punto di connessione principale è su rete di distribuzione in bassa tensione;
    - il produttore in relazione ai punti di misura di generazione qualora il punto di connessione principale sia in media, alta o altissima tensione;

- b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale è, per tutti i punti di misura:
- il gestore della rete di trasmissione qualora il punto di connessione principale sia su rete rilevante;
  - l'impresa distributrice su cui insiste il punto di connessione principale in tutti gli altri casi.

### **Articolo 9**

#### *Ulteriori disposizioni in merito alle responsabilità delle operazioni afferenti l'attività di misura dell'energia elettrica*

- 9.1 Nei casi in cui la responsabilità delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tali operazioni fino alla sostituzione delle apparecchiature di misura.
- 9.2 Nei casi di cui ai commi 6.3, lettera b), 6.4, lettera b), 7.3 e 7.4, qualora l'apparecchiatura di misura, come reso evidente al produttore dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, non sia compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, ovvero sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, il produttore effettua le modifiche o le sostituzioni allo scopo indicate. Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi, ove previsti, fino all'avvenuto adeguamento. Gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica o ricollocazione dell'apparecchiatura di misura sono posti in capo al produttore.
- 9.3 Nei casi in cui il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica è il produttore, quest'ultimo può avvalersi, per lo svolgimento delle medesime operazioni, del gestore della rete a cui gli impianti di produzione sono connessi, ferma restando la responsabilità delle medesime operazioni in capo al produttore. In questo caso il produttore è tenuto a riconoscere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e da questo applicato in maniera trasparente e non discriminatoria.
- 9.4 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento all'anno successivo, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all'Autorità il valore del corrispettivo di cui al comma 9.3, unitamente alle modalità e alle condizioni per la sua determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:
- a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;
  - b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura.

- 9.5 Nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e alta tensione oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facoltà di avvalersi, a titolo gratuito, del GSE per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. Il GSE opera secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi, e comunque informando l'Autorità.

## **Articolo 10**

### *Servizio di misura*

- 10.1 Il servizio di misura è erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di connessione di un'utenza, sulla base di un contratto siglato con l'utente titolare del punto di misura oggetto del servizio stesso, sia esso un cliente finale o un produttore, oppure un suo mandatario coincidente con il mandatario per la stipula del contratto di trasporto con la medesima impresa distributrice.
- 10.2 Nell'ambito del contratto di misura trovano applicazione le componenti tariffarie di misura di cui alla Parte III. In particolare, esse trovano applicazione in corrispondenza di ciascun punto di misura effettivo, in funzione della tipologia di utenza di cui al comma 2.2 del TIT e del livello di tensione corrispondente al medesimo punto di misura effettivo.
- 10.3 L'impresa distributrice controparte contrattuale riconosce ai gestori di rete diversi dalla medesima la parte tariffaria di competenza.

## **Articolo 11**

### *Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in altissima, alta e media tensione*

- 11.1 Le apparecchiature di misura installate presso punti di misura di connessione, di generazione e di consumo afferenti a punti di connessione in altissima, alta e media tensione, devono:
- a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza attiva prelevata e immessa nonché dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate;
  - b) essere provviste di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
  - c) consentire al soggetto titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, l'accesso alle rilevazioni e alle registrazioni delle misure di energia elettrica, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime da parte del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale;

- d) essere predisposte per l'installazione, su richiesta del soggetto titolare del punto di connessione e a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
- 11.2 In alternativa a quanto previsto al comma 11.1, lettera c), il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, rende disponibili per via informatica al titolare del punto di connessione, ovvero a soggetti dal medesimo delegati previo mandato, i dati di misura dell'energia elettrica registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

## **Articolo 12**

### *Disposizioni relative alle apparecchiature di misura di energia elettrica afferenti ai punti di connessione in bassa tensione*

- 12.1 Le apparecchiature di misura installate presso punti di misura di connessione, di generazione e di consumo afferenti a punti di connessione in bassa tensione devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla deliberazione 292/06 o alla deliberazione 87/2016/R/eel secondo quanto previsto dalle medesime deliberazioni.
- 12.2 All'atto dell'installazione o della messa in servizio delle apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è tenuto a programmare il misuratore elettronico in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, le misure espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.
- 12.3 Nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di bassa tensione per i quali il gestore di rete è responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete, conformemente a quanto indicato nelle Norme e Guide del Comitato Elettrotecnico Italiano e nel rispetto dei principi di cui ai commi 13.1.

## **Articolo 13**

### *Disposizioni ulteriori relative alle apparecchiature di misura*

- 13.1 Nel caso in cui il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica sia diverso dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale:
- a) il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale rende disponibile, sul proprio sito internet, l'elenco di tutti i misuratori di energia elettrica compatibili con i propri sistemi per la telelettura e definisce i requisiti di interoperabilità richiesti in modo da non ostacolare la concorrenza nella fornitura dei misuratori;

b) il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica assicura la costante e tempestiva manutenzione delle relative apparecchiature prestando la necessaria collaborazione al responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, informandolo tempestivamente, con le modalità da questo stabilite, nel caso di eventuali malfunzionamenti, degli interventi di ripristino a seguito di malfunzionamenti, di eventuali interventi di riprogrammazione o riconfigurazione dei misuratori o di qualsiasi ulteriore azione che possa compromettere la teleleggibilità.

13.2 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, in quanto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei concentratori, dei relativi dispositivi di telecomunicazione e del sistema di telegestione delle apparecchiature di misura, assicura la costante e tempestiva manutenzione delle apparecchiature di propria competenza, prestando la necessaria collaborazione al responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica.

13.3 Ogni apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta deve essere dotata di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il produttore deve comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 445/00), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo aggiuntivo dell'intervento. L'installazione dei dispositivi anti-frode è effettuata dal gestore di rete solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo all'Agenzia delle Dogane.

## **Articolo 14**

### *Raccolta dei dati di misura<sup>4</sup>*

14.1 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS<sup>5</sup>, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la raccolta mensile delle misure di energia elettrica, con le modalità di cui al comma 14.2 ove applicabili e includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore.

---

<sup>4</sup> Il presente articolo sarà oggetto di revisione con il provvedimento che farà seguito al documento per la consultazione 216/2016/R/com.

<sup>5</sup> Contestualmente all'approvazione del provvedimento che farà seguito al presente documento per la consultazione, occorrerà aggiornare il TIS in modo da estendere anche ai punti di misura di generazione e di consumo le medesime modalità di trattamento dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata e immessa, in funzione della potenza disponibile sul punto di connessione.

- 14.2 Con riferimento ai punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:
- a) almeno una volta all'anno, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
  - b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

### **Articolo 15**

#### *Ricostruzione dei dati di misura a seguito di malfunzionamento delle apparecchiature di misura*

- 15.1 Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura o di errata installazione delle stesse, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99.
- 15.2 Nel caso in cui si verificano irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, il responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, qualora diverso dal titolare del punto di connessione, effettua l'intervento di manutenzione entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione effettuata dal soggetto titolare del punto di connessione, ovvero da soggetti dal medesimo delegati previo mandato.
- 15.3 Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
- 15.4 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità dei dati di misura dell'energia elettrica può richiedere in qualsiasi momento la verifica delle apparecchiature di misura. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per le apparecchiature di misura, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 del TIC. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto responsabile dell'operazione di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità delle medesime apparecchiature.
- 15.5 Ogni gestore di rete pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 dicembre 2016, i criteri adottati ai fini della ricostruzione dei dati di misura, distinguendo tra energia

elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all'Autorità.

## **TITOLO II**

### **PUNTI DI MISURA DI INTERCONNESSIONE**

#### **Articolo 16**

##### *Individuazione dei punti di misura di interconnessione*

- 16.1 Il punto di misura teorico di interconnessione coincide con il punto di interconnessione.
- 16.2 Il punto di misura effettivo di interconnessione è individuato sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari.

#### **Articolo 17**

##### *Soggetti responsabili delle operazioni afferenti l'attività di misura dell'energia elettrica nel caso di punti di interconnessione*

- 17.1 Il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica, nel caso di punti di interconnessione tra reti elettriche, è:
- a) l'impresa distributrice, nel caso di interconnessione tra la rete di trasmissione e rete di distribuzione;
  - b) l'impresa distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con livelli di tensione diversi;
  - c) l'impresa distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica attraverso tale punto, per la maggior parte del tempo su base annua (in relazione ai dati afferenti all'ultimo anno per cui sono disponibili), nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici con medesimo livello di tensione.
- 17.2 Il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica è:
- a) il gestore della rete di trasmissione, nel caso di punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e rete di distribuzione;
  - b) l'impresa distributrice responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, nel caso di interconnessione tra reti di distribuzione di diverse imprese distributrici.
- 17.3 Nei casi in cui la responsabilità dell'operazione di installazione e manutenzione dei misuratori, o dei riduttori di tensione (TV) e dei riduttori di corrente (TA) o dei dispositivi di telecomunicazione, o dei concentratori o del sistema di telegestione, di



cui al presente articolo sia assegnata a soggetti diversi da quelli a cui era attribuita ai sensi della regolazione previgente, questi ultimi mantengono la responsabilità di tale operazione fino alla loro sostituzione.

- 17.4 In deroga a quanto previsto al comma 17.2, lettera b) e ai commi 6.3 e 7.3, nei casi in cui l'assenza di apparecchiature di misura in uno o più punti di interconnessione fra la rete di distribuzione e la rete di trasmissione renda necessario determinare l'energia scambiata nei predetti punti tramite l'utilizzo di dati di misura relativi ad apparecchiature di misura installate in punti di interconnessione tra reti di distribuzione o in punti di misura di utenza in media tensione o relativi ad altre eventuali apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura relativi alle predette apparecchiature è il gestore della rete di trasmissione.
- 17.5 In relazione ai punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione, l'impresa distributrice:
- a) segnala tempestivamente a Terna eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature di misura;
  - b) su richiesta di Terna, consente alla stessa l'accesso alle apparecchiature di misura per eventuali verifiche in contraddittorio;
  - c) procede celermente alla soluzione dei problemi tecnici riscontrati.
- 17.6 Le imprese distributrici comunicano mensilmente a Terna le eventuali modifiche all'anagrafica delle apparecchiature di misura per le quali Terna è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura.

## **Articolo 18**

### *Disposizioni relative alle apparecchiature di misura afferenti ai punti di interconnessione*

- 18.1 Le apparecchiature di misura relative a punti di misura di interconnessione consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e immessa nonché dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di interconnessione.
- 18.2 L'attività di misura dell'energia elettrica prelevata e/o immessa in un punto di interconnessione con la rete di trasmissione è svolta conformemente alle caratteristiche e prescrizioni tecniche, ai criteri e alle modalità definite dal Codice di rete sulla base delle disposizioni emanate dall'Autorità.

**TITOLO III**  
**DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA**

**Articolo 19**

*Utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica*

- 19.1 I dati di misura dell'energia elettrica rilevati e registrati in corrispondenza dei punti di misura non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione, di distribuzione, di dispacciamento, di vendita e di erogazione degli incentivi, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare del punto di misura.

**Articolo 20**

*Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica al gestore della rete di trasmissione*

- 20.1 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è l'impresa distributrice, questa trasmette al gestore della rete di trasmissione la registrazione di tali dati rilevati, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo gestore della rete di trasmissione, degli adempimenti amministrativi di competenza.

**Articolo 21**

*Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica alle imprese distributrici*

- 21.1 Nei casi in cui il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale è il gestore della rete di trasmissione, quest'ultimo mette a disposizione delle imprese distributrici competenti, entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese, la registrazione dei predetti dati rilevati, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte delle medesime imprese distributrici, degli adempimenti amministrativi di competenza.
- 21.2 Nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione, nonché nei punti di connessione su rete di distribuzione in alta tensione l'impresa distributrice può comunque rilevare direttamente le misure dell'energia elettrica a fini di riscontro o per l'esercizio della propria rete.

**Articolo 22**

*Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica agli utenti del trasporto*

- 22.1 Il presente articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi ai punti di misura inclusi nel relativo contratto, ivi inclusi i dati di misura dell'energia elettrica consumata nel caso in cui sono necessari ai fini della corretta applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

- 22.2 Al fine di rendere disponibili agli utenti del trasporto i dati di misura dell'energia elettrica prelevata e consumata, di cui al presente articolo e all'articolo 24, secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, le imprese distributrici soggette all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 13/10, utilizzano esclusivamente tali strumenti di comunicazione e garantiscono anche la tracciabilità di ogni singola operazione. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di cui sopra utilizzano il canale di posta elettronica certificata.
- 22.3 Con riferimento ai punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS, il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.
- 22.4 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto.
- 22.5 Con riferimento ai punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS, il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto.
- 22.6 Nella messa a disposizione, il soggetto che eroga il servizio di misura indica se i dati si riferiscono a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati validati, eventualmente stimati ai sensi dell'articolo 24.
- 22.7 Il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, i dati di misura rettificati il mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati.

### **Articolo 23**

#### *Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta al GSE*

- 23.1 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, secondo modalità definite dal medesimo, in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza disponibile sul punto di connessione.
- 23.2 Limitatamente al periodo di indisponibilità della telelettura per motivi tecnici non imputabili al produttore, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale comunica al GSE un valore dell'energia

prodotta pari all'energia immessa, segnalando la condizione provvisoria di tale valore.

- 23.3 Nei casi di cui al comma 23.2, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale coordina le attività necessarie alla risoluzione del problema, effettuando direttamente quelle di sua competenza. I dati di misura dell'energia prodotta corrispondenti al periodo di indisponibilità della telelettura sono ricostruiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale sulla base di misure relative a periodi passati ritenuti dal medesimo comparabili con quelli corrispondenti al malfunzionamento.

#### **Articolo 24**

##### *Stima dei dati di misura<sup>6</sup>*

- 24.1 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura, i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei precedenti articoli devono essere stimati dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale.
- 24.2 In nessun caso possono essere comunicati valori pari a zero in luogo di valori stimati.
- 24.3 Ogni gestore di rete pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 dicembre 2016, i criteri adottati ai fini della stima dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all'Autorità.

#### **Articolo 25**

##### *Archiviazione dei dati di misura*

- 25.1 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni, i dati di misura dell'energia elettrica, sia essa prodotta, consumata, immessa o prelevata, in modalità tale che questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo.
- 25.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.

---

<sup>6</sup> Il presente articolo potrebbe essere integrato con quanto attualmente previsto dall'articolo 11 del TIS in relazione all'energia elettrica immessa e prodotta, qualora lo si ritenga necessario. Conseguentemente l'articolo 11 del TIS verrebbe abrogato.

## **Articolo 26**

### *Indennizzi inerenti i dati di misura*

- 26.1 In merito agli indennizzi automatici relativi ai dati di misura dei punti di prelievo, si applica quanto disposto al punto 7 dell'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel.

## **PARTE III DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ATTIVITÀ DI MISURA**

### **TITOLO I**

#### **REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA**

## **Articolo 27**

### *Obblighi informativi in capo agli esercenti*

- 27.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe per il servizio di misura, in ciascun anno  $t$ , a partire dall'anno 2016, ciascun esercente comunica all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici secondo quanto stabilito con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di cui al comma 4.1 del TIT.
- 27.2 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
- la corrispondenza del valore dei dati patrimoniali di cui al comma 27.1, con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi del TIUC;
  - la pertinenza e la corretta imputazione dei dati patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all'attività di misura dell'energia elettrica.
- 27.3 La mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 27.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determinazione di cui al medesimo comma, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno  $t+1$  e per gli anni successivi, fino a ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio.

## **Articolo 28**

### *Definizione e pubblicazione delle tariffe di misura*

- 28.1 L'Autorità definisce e pubblica le tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 30 e le tariffe di riferimento di cui all'articolo 34 con le medesime tempistiche previste dall'Articolo 5 del TIT.
- 28.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe obbligatorie da parte dell'Autorità, gli esercenti pubblicano a loro volta, sul proprio sito internet, le tariffe obbligatorie relative al servizio erogato. Le medesime devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici aperti al pubblico.

## **Articolo 29**

### *Richieste di rettifica*

29.1 Con riferimento alle richieste di rettifica aventi a oggetto dati patrimoniali comunicate dalle imprese esercenti il servizio di misura all'Autorità si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 6 del TIT.

## **Articolo 30**

### *Tariffa obbligatoria per il servizio di misura*

30.1 La tariffa di misura obbligatoria  $MIS_c$  è fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura ed è in generale composta dalle seguenti componenti:

- a)  $MIS_c(INS)$  a copertura dei costi delle operazioni di installazione e manutenzione dei misuratori di energia elettrica;
- b)  $MIS_c(RAV)$  a copertura dei costi delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica;
- c)  $MIS_c(RES)$  a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06;

differenziate sulla base delle tipologie contrattuali c di cui al comma 2.2 del TIT.

30.2 La tariffa  $MIS_c$  è espressa in centesimi di euro/punto di misura effettivo per anno per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere a), d), f), g), h) e i), del TIT e in centesimi di euro/kWh per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b), c) ed e), del TIT, in relazione al numero e al livello di tensione corrispondente ai punti di misura effettivi. Le modalità applicative della tariffa  $MIS_c$  sono esplicitate nell'Articolo 31.

30.3 La tariffa  $MIS_c$  per il servizio di misura obbligatoriamente applicata alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, in relazione ai soli punti di misura effettivi di connessione è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 30 del TIT in funzione del numero e del livello di tensione corrispondente ai medesimi punti.

30.4 Le componenti della tariffa  $MIS_c$  per il servizio di misura obbligatoriamente applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT per tutti i punti di misura effettivi, nonché alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, in relazione ai punti di misura effettivi diversi da quelli di connessione, sono fissate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 in funzione del numero e del livello di tensione corrispondente ai punti di misura effettivi.

### **Articolo 31**

#### *Tariffa per il servizio di misura in relazione ai punti di misura di utenza*

- 31.1 Ciascuna impresa distributrice esercente il servizio di misura applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da a) a i), del TIT, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo<sup>7</sup>:
- la componente  $MIS_c(INS)$  di cui alla tabella 2 per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
  - la componente  $MIS_c(RAV)$  di cui alla tabella 3 per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete;
  - la componente  $MIS_c(RES)$  di cui alla tabella 4 per ogni punto di misura effettivo di connessione in bassa tensione, nei soli casi in cui tale punto di connessione sia un punto di prelievo ai fini della misura.

### **Articolo 32**

#### *Tariffa di misura nel caso dei punti di misura di interconnessione*

- 32.1 Con riferimento alle operazioni di misura in punti di misura di interconnessione, al responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo  $MIS_c(INS)$  di cui alla tabella 2.
- 32.2 Con riferimento alle operazioni di misura in punti di misura di interconnessione, al responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo  $MIS_c(RAV)$  di cui alla tabella 3.

### **Articolo 33**

#### *Corrispettivi applicati in assenza del misuratore*

- 33.1 Nei punti di misura di utenza o di interconnessione ove, compatibilmente con la normativa vigente, non risulti installato un misuratore, non si applica la tariffa  $MIS_c$ .

### **Articolo 34**

#### *Tariffa di riferimento per il servizio di misura*

- 34.1 La tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa a punti di misura effettivi in altissima, alta e media tensione è pari alla tariffa  $MIS_c$ , i cui valori sono riportati nella tabella 1.

---

<sup>7</sup> Sia esso un punto di prelievo, di immissione, di misura del consumo o di misura della produzione, per quanto applicabili.

- 34.2 La tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione è denominata T(MIS) ed è composta dalle seguenti componenti:
- a) T(ins), espressa in euro per punto di misura effettivo, a copertura dei costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei misuratori installati nei punti di misura effettivi in bassa tensione;
  - b) T(rav), espressa in euro per punto di misura effettivo, a copertura dei costi relativi alla raccolta, validazione registrazione e messa a disposizione dei dati relativi a punti di misura effettivi in bassa tensione;
  - c) T(res), espressa in euro per punto di misura effettivo, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06.
- 34.3 Le componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento di cui al comma 34.2, lettere a) e b), sono determinate:
- a) sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi dalle imprese ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
  - b) sulla base di criteri parametrici per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

### **Articolo 35**

#### *Aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura*

- 35.1 Nel corso del NPR1 l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura dei costi operativi della tariffa MIS<sub>c</sub> di cui all'articolo 30 e della tariffa T(MIS) di cui all'articolo 34, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - b) il tasso annuale di recupero di produttività;
  - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- 35.2 Per il NPR1, il tasso annuale di recupero di produttività di cui al comma 35.1, lettera b), è pari a 1,0%.
- 35.3 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa MIS<sub>c</sub> di cui all'articolo 30 e della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 34 relativa ai punti di misura effettivi in alta e media tensione, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;



- c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti entrati in esercizio.
- 35.4 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la parte delle componenti a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 34, relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
  - i tassi di variazione collegati agli investimenti netti entrati in esercizio, differenziati per ciascuna impresa distributrice *m*.
- 35.5 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la parte delle componenti a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 34, relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime parametrico, sulla base di dati aggregati relativi alle medesime imprese, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato;
  - i tassi di variazione collegati agli investimenti netti entrati in esercizio.
- 35.6 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura degli ammortamenti della tariffa MIS<sub>c</sub> di cui all'articolo 30 e della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 34 relativa ai punti di misura effettivi in alta e media tensione, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
  - il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
  - il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio.
- 35.7 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura degli ammortamenti della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 34 relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;

- c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
  - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*.
- 35.8 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la parte della tariffa T(MIS), di cui all'articolo 34 a copertura degli ammortamenti relativa ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime parametrico, sulla base di dati aggregati relativi alle medesime imprese, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio;
  - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
  - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio.
- 35.9 La componente T(res) di cui al comma 34.2, lettera c), è aggiornata annualmente applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.
- 35.10 Nel corso del periodo di regolazione NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la parte a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06 della tariffa MIS<sub>c</sub> di cui all'articolo 30, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - b) un tasso di variazione che, tenuto conto della variazione attesa dei volumi di servizio erogato a livello nazionale, sia funzionale alla minimizzazione dei rispettivi ammontari di perequazione.

### **Articolo 36**

#### *Remunerazione riconosciuta agli investimenti per le operazioni di misura*

- 36.1 La remunerazione del capitale investito netto per le operazioni di misura dell'energia elettrica avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.

- 36.2 Salvo quanto disposto dal comma 36.3, il tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di misura è riportato nella Tabella 4 del TIWACC 2016-2021.
- 36.3 Agli investimenti per le operazioni di misura entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione pari all'1% previsto dalle disposizioni di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 viene garantito tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette.

### Articolo 37

#### *Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione*

- 37.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione dei ricavi di misura  $PM$  per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione dotati di misuratore, relativo a ciascuna impresa distributrice  $m$ , è pari a:

$$PM_m = RA_m - RE_m,$$

dove:

- $RA_m$  è il ricavo ammesso, per ciascuna impresa distributrice  $m$ , costituito da:
  - il ricavo ammesso derivante dall'applicazione delle componenti T(ins) e T(rav) di cui rispettivamente al comma 34.2, lettera a) e lettera b), relativa ai punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione;
  - il ricavo ammesso a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ( $RRES_{m,t}$ ), pari a:

$$RRES_{m,t} = \min(N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{\text{installati}}; N_{m,2010}^{BT} \Big|_{\text{misurati}}) * T_t(res)$$

con:

- $N_{m,2010}^{BT} \Big|_{\text{misurati}}$  è, per ciascuna impresa  $m$ , il numero di punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione dotati di misuratore attivi al 31 dicembre 2010;
- $N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{\text{installati}}$  è, per ciascuna impresa  $m$ , il numero di punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione attivi in relazione ai quali entro il 31 dicembre dell'anno  $t$  è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione 292/06;
- $RE_m$  è il ricavo effettivo, per ciascuna impresa distributrice  $m$  nell'anno  $t$ , costituito dall'applicazione:
  - delle componenti  $MIS(INS)$ ,  $MIS(RAV)$  e  $MIS(RES)$  di cui all'articolo 30;
  - dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  di cui alla tabella 9 del TIT.

- 37.2 La CSEA utilizza il conto alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub> di cui al TIT, per regolare eventuali squilibri derivanti dal meccanismo di perequazione di cui al comma 37.1.
- 37.3 Per quanto riguarda i criteri generali di applicazione della perequazione di cui al comma 37.1 e in particolare le modalità operative di gestione del meccanismo di perequazione vale quanto disposto dall'articolo 32 del TIT.

**Tabella 1: Componenti  $MIS_c$ , di cui all'articolo 30**

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	Anno 2016	
	$MIS_1$	$MIS_3$
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,052
lettera c) Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici	-	0,168
lettera d) Altre utenze in bassa tensione	1.924,59	-
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,053
lettera f) Altre utenze in media tensione	23.328,73	-
lettera g) Utenze in alta tensione	125.620,28	-
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV	125.620,28	-
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV	125.620,28	-

**Tabella 2: Elementi  $MIS_c(INS)$  delle componenti  $MIS_c$ , di cui al comma 30.1, lettera a)**

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	Anno 2016	
	$MIS_1(INS)$	$MIS_3(INS)$
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,037
lettera c) Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici	-	-
lettera d) Altre utenze in bassa tensione	1.149,47	-
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,051
lettera f) Altre utenze in media tensione	19.773,52	-
lettera g) Utenze in alta tensione	121.875,05	-
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV	121.875,05	-
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV	121.875,05	-

**Tabella 3: Elementi  $MIS_c(RAV)$  delle componenti  $MIS_c$ , di cui al comma 30.1, lettera b)**

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	Anno 2016	
	$MIS_1(RAV)$	$MIS_3(RAV)$
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,009
lettera c) Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici	-	0,168
lettera d) Altre utenze in bassa tensione	586,00	-
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,002
lettera f) Altre utenze in media tensione	3.555,21	-
lettera g) Utenze in alta tensione	3.745,23	-
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV	3.745,23	-
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV	3.745,23	-

**Tabella 4: Elementi  $MIS_c(RES)$  delle componenti  $MIS_c$ , di cui al comma 30.1, lettera c)**

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	Anno 2016	
	$MIS_1(RES)$	$MIS_3(RES)$
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,006
lettera c) Utenze in bassa tensione per ricarica veicoli elettrici	-	-
lettera d) Altre utenze in bassa tensione	189,12	-
lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-
lettera f) Altre utenze in media tensione	-	-
lettera g) Utenze in alta tensione	-	-
lettera h) Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV	-	-
lettera i) Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV	-	-

Come evidenziato nello schema di articolato, le tariffe sopra riportate trovano applicazione per ciascun punto di misura effettivo, in relazione al suo livello di tensione e non in relazione al livello di tensione del punto di connessione.